



Il **regime speciale** di cui all'**articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972** viene, in alcune circostanze, “frettolosamente” attribuito **alle agenzie di viaggio**, senza operare alcuna analisi preventiva in merito **all’ambito soggettivo** di applicazione dello stesso.

La condizione soggettiva di applicazione in ogni caso **non deve essere sottovalutata**, in quanto, come già messo in evidenza in precedenti interventi, le disposizioni di cui all'articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 devono essere

integrate con quanto previsto da specifiche disposizioni nazionali

e
comunitarie

Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione normativa – con riferimento all'articolo 74-ter – le disposizioni si applicano **alle agenzie di viaggio e turismo** (di cui all'articolo 9 L. n.

217/1983), che **organizzano e**

vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza

i
pacchetti
turistici

(come indicato dall'articolo 2 D.Lgs. n. 111/1995) costituiti da

viaggi

,
vacanze

,
circuiti

tutto compreso e connessi servizi,

convegni

e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il

pagamento

di un

corrispettivo

unitario

che costituisce un'unica operazione.

Tali regole valgono anche per gli **organizzatori di giri turistici**: si tratta di qualsiasi soggetto (**associazione**

,
ente pubblico o privato

, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori

pacchetti turistici

(secondo la definizione di cui al comma 1 del citato articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972), anche se realizzati

nell'arco della stessa giornata

(escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

Dalla lettura di quanto stabilito dall'articolo 9 L. 217/1983 sono considerate “agenzie di viaggio e turismo” le **imprese, individuali e collettive**, che esercitano **attività di produzione,**

organizzazione

di viaggi e

soggiorni

ovvero di

intermediazione

, compresi i compiti di

assistenza e accoglienza

ai turisti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla L. n. 1084/1977. Ciò che emerge è quindi

l'irrelevanza della qualifica formale

per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio. In altri termini, quindi, l'applicazione del regime in commento prescinde dalla qualificazione del soggetto passivo.

Tale principio assoluto, tuttavia, **non deve far pensare** che l'attività di **agenzia di viaggio sia** “libera” da **vincoli e**

procedure autorizzative

, in quanto è necessario ricordare che la disciplina relativa al turismo è demandata alla

regolamentazione regionale

(in alcune circostanze anche a quella provinciale) con requisiti e procedure differenti da regione a regione.

Prendendo a mero titolo esemplificativo la Regione del Veneto il dettato normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 la quale, agli articoli 62 e 63 stabilisce che sono considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale **l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale** quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di **viaggi**

,
crociere,
gite
ed
escursioni

comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Ancora secondo la normativa regionale assunta, ad esempio, le **agenzie di viaggio e turismo** esercitano attività di

produzione, organizzazione di viaggi

e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i

compiti di assistenza e di accoglienza

ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111

“
Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso
”.

Oltre a tale aspetto “formale” la legge regionale del Veneto demanda alle provincie **l'esecuzione e di un iter procedurale necessario**

per

l'apertura e lo svolgimento dell'attività

di

agenzia di viaggio

, a dimostrazione che l'ambito applicativo di cui

all'articolo 74-ter è “preceduto

”, sotto il profilo burocratico, da

altre disposizioni normative

.

Il particolare **regime speciale** di cui all'articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 **non si applica**,
invece, alle
agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti
, cioè che agiscono in
nome e per conto dei viaggiatori
(propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi
l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta
fondato, invece, sul sistema detrattivo “imposta da imposta” (cd.
regime ordinario Iva).

In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le
prenotazioni di alberghi
, le
prenotazioni di viaggi
, la
vendita di biglietti
di trasporto, i
servizi relativi alla vidimazione dei passaporti
e similari. Parimenti, come ha rilevato la
R.M. n. 233/2002
, lo stesso regime speciale
non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle
proprie strutture aziendali
(alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.).

Inoltre, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 233/2002 ha chiarito che il regime speciale si applica alle vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.